



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Don Giovanni Silvestri"
CASTELLANA GROTTE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE ORDINARIA

N. 98 del Registro

O G G E T T O

Servizio di lavanderia presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri" - Approvazione Capitolato Speciale
d'appalto.

L'anno duemiladiciassette il giorno trenta del mese di Novembre
in Castellana-Grotte, nell'Ufficio di Presidenza dell'ASP, legalmente convocato, si è riunito

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PRESIEDUTO dal Presidente Dott. Massimo Licci e con l'assistenza del Segretario dell'Ente
Rag. Elisabetta Manghisi.

All'atto della trattazione dell'argomento specificato in oggetto, sono presenti i seguenti Consiglieri
dell'Ente:

- 1 - PAGANO Prof. Nicola
- 2 - MARTULLI Sig. LUIGI
- 3 - PEDOTE Dott. MODESTO
- 4 - BIANCO Ins. MARIA PIA TERESA

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
	X

Totale presenti n. 4

Totale assenti n. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a deliberare sull'oggetto indicato.

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 15 in data 05.10.2012, esecutiva ai sensi di legge, con la quale per le motivazioni nella stessa riportate e a cui “*per relationem*” si rinvia, veniva stabilito di esternalizzare i servizi di lavanderia e stireria;

VISTA la deliberazione del C.d.A. n. 12 in data 29.07.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva disposta, idonea variazione di Bilancio in relazione alla necessità di dotare la RSSA di nuove attrezzature di lavanderia nell’ottica di una parziale internalizzazione del relativo servizio;

VISTO che in esecuzione del precitato deliberato, con determinazioni del Servizio di Segreteria-Ragioneria, cui il C.d.A. ha assegnato per le finalità e gli obiettivi di cui sopra le relative risorse finanziarie, si è provveduto all’acquisto in opera delle seguenti attrezzature di lavanderia:

- n. 2 lavabiancheria “Grandi Impianti” Mod. GWH14 (capacità 13 Kg. c.a.);
- n. 1 asciugabiancheria “Grandi Impianti” Mod. GDZ14 (capacità 13 Kg. c.a.);

VISTA la vigente dotazione organica dell’Ente che comprende n. 1 ausiliaria dei servizi generali che può essere adibita – stante la flessione del numero degli anziani assistiti presso la Struttura Residenziale da n. 52 alla data del 31 ottobre 2016 a n. 47 alla data odierna – per il 50% dell’orario lavorativo al Servizio lavanderia e stireria;

VISTA la deliberazione del CdA n. 2 del 29.02.2016 ad oggetto: “Servizio di lavanderia presso la RSSA Don Giovanni Silvestri – Determinazioni”;

VISTO il contratto in essere per il servizio di lavanderia che ha scadenza l’11.12.2017;

CONSIDERATO:

CHE si rende necessario avviare, sulla scorta di apposito Capitolato d’appalto definito secondo le esigenze della Struttura Residenziale, predisposto dall’Ufficio Segreteria, le procedure volte all’individuazione, nei modi di legge, di una Ditta esterna qualificata e specializzata cui affidare parte del servizio di lavanderia;

CHE nelle more del reperimento di un nuovo contraente mediante apposita procedura di gara, si rende necessario disporre una proroga tecnica del contratto in essere con l’attuale Ditta fornitrice del servizio di lavanderia - “ECOLAV Srl”, da San Vito dei Normanni - per un periodo presumibile di mesi 4 (quattro), decorrenti dal 12.12.2017, agli stessi patti e condizioni, anche di carattere economico, di cui al vigente contratto;

CHE il contratto disciplinante il servizio di cui si tratta Rep. n. 316 sottoscritto in data 06.12.2016 all’art. 3 (Termine di ultimazione) testualmente recita: “*L’appalto avrà la durata di anni 1 (uno) decorrente dal 12.12.2016 e sino all’11.12.2017. Scaduto tale termine, l’impresa si impegna a proseguire il servizio di lavanderia, alle condizioni vigenti, per il periodo strettamente necessario per la definizione di un nuovo affidamento*”;

RITENUTO di dover approvare, in questa sede, il Capitolato Speciale d’Appalto (Allegato “A”), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo al “Servizio lavanderia” presso la RSSA “Don Giovanni Silvestri”, quale indirizzo al fine di avviare l’iter per l’affidamento dell’appalto di tale servizio;

RITENUTO, altresì, di prorogare il rapporto contrattuale in essere con la Ditta attualmente fornitrice del servizio - “ECOLAV Srl”, da San Vito dei Normanni - agli stessi patti e condizioni, anche di carattere economico vigenti, per il periodo presumibile di mesi 4 (quattro), decorrenti dal 12.12.2017;

DATO ATTO che non è prevista la richiesta di un nuovo GIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo soggetto affidatario (AVCP FAQ tracciabilità A42);

VISTA la vigente normativa Regionale di riferimento per l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona;

VISTE le linee guida per le Aziende Pubbliche di Servizi alle Persone diramate dalla Regione Puglia in data 29.09.2010;

SENTITO il parere favorevole del Segretario dell’ASP;

A VOTI UNANIMI LEGALMENTE RESI e VERIFICATI;

DELIBERA

- 1) **DI RICHIAMARE** le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **DI PRENDERE ATTO** delle necessità di avviare, l'iter per l'affidamento dell'appalto di parte del "Servizio lavanderia" presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", per la durata di anni 1 (uno), attraverso una procedura di gara ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017;
- 3) **DI APPROVARE** il Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato "A"), facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, relativo al "Servizio lavanderia" presso la RSSA "Don Giovanni Silvestri", quale indirizzo al fine di avviare l'iter per l'affidamento dell'appalto del servizio di cui si tratta;
- 4) **DI DEMANDARE** al Segretario dell'Ente – Responsabile del Servizio, l'adozione degli atti successivi e conseguenti alla presente deliberazione;
- 5) **DI PROROGARE**, per le ragioni tutte ampiamente espresse nel preambolo del presente atto, alla Ditta attualmente fornitrice del servizio - "ECOLAV Srl", da San Vito dei Normanni - l'affidamento del servizio lavanderia di lavanderia presso la RSSA, per la durata di mesi 4 (quattro), a far tempo dalla data di naturale scadenza del contratto in essere, ovvero dal 12.12.2017 e sino a tutto l'11.04.2018, agli stessi patti e condizioni, anche di carattere economico di cui al vigente contratto;
- 6) **DI DARE ATTO** che tale proroga viene disposta per i soli tempi tecnici, che si quantificano in presumibili mesi 4 (quattro), strettamente necessari per pervenire all'individuazione di un nuovo contraente mediante apposita procedura di gara;
- 7) **DI IMPEGNARE E IMPUTARE** per quanto al punto 5) che precede impegno di spesa di € 6.800,00, oltre IVA come per legge, al Capitolo di PEG 1655 del Bilancio di Previsione 2017-2019 intitolato: "Spese di lavanderia, stireria, ecc.", annualità 2017 per quanto di competenza e annualità 2018 per la parte restante;
- 8) **DI DARE ATTO** che non è prevista la richiesta di un nuovo GIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario (AVCP FAQ tracciabilità A42);
- 9) **DI DARE ATTO** che ai sensi della Legge n. 136/2010, il codice CIG riferito alla proroga è il seguente: Z0D1B121C6;
- 10) **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ex art. 18, comma 6, legge regionale 30.09.2004, n. 15.



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"Don Giovanni Silvestri"**

RESIDENZA SOCIO SANITARIA ASSISTENZIALE PER ANZIANI

D.P.R. 25-5-60, n. 729 - D.A.R.S.S. 8-2-89, n. 6

Atto dirigenziale n. 93/ 19.02.2009 Servizio Sistema Integrato Servizi Sociali - Regione Puglia
Iscritta nel registro delle attività socio-assistenziali destinate agli anziani della R.S.S.A con atto dirigenziale n. 294 /
28/4/2010 Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità - Regione Puglia

Largo San Giuseppe, 7

CASTELLANA GROTTA (BA)



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI LAVANDERIA
PRESSO LA RESIDENZA PROTETTA "Don Giovanni
Silvestri".**

CAPITOLATO D'APPALTO

Allegato "A" alla deliberazione n. 28 in data 30/11/2017

Il Segretario / Responsabile di Servizio
Elisabetta Manghisi

Il Presidente
Avv. Massimo Licci

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'ASP "Don Giovanni Silvestri" intende affidare a terzi, parte del servizio di lavanderia, ad acqua ed a secco (o con tecniche equipollenti) della biancheria sporca prodotta dalla Residenza "Don Giovanni Silvestri".

Il servizio dovrà essere effettuato, per quanto riguarda le prestazioni da fornirsi e le modalità di attuazione, secondo quanto prescritto negli articoli del presente Capitolato e le indicazioni espresse di seguito, le norme di igiene e sanità vigenti in materia, gli accordi sindacali nazionali, regionali e provinciali relativi al personale delle Ditte di settore e delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e di appalti pubblici.

Il presente appalto avrà durata di anni 1 (uno), decorrente dalla data di effettivo inizio del servizio, indipendentemente dalla data di stipula del contratto

Scaduto tale termine, la Ditta appaltatrice, è comunque tenuta a proseguire il servizio di lavanderia, alle condizioni vigenti, per il periodo strettamente necessario per la definizione di un nuovo affidamento.

L'importo complessivo stimato del servizio ammonta a complessivi € 12.500,00.

L'appalto comprende:

- il lavaggio, l'asciugatura, la disinfezione, la sanificazione, l'eventuale rammendo, la stiratura, la piegatura e l'impacchettamento per il trasporto;
- la fornitura dei sacchi plastificati di colore azzurro per il trasporto della biancheria sporca dal centro di raccolta della Residenza;
- la fornitura di bollettari per il ritiro e la consegna della biancheria.

La biancheria da lavare è così suddivisa:

- biancheria da letto: lenzuola, traverse, federe, coperte, copriletti, tele cerate, ecc.
- biancheria da tavola: tovaglie, coprimecchie, tovaglioli, bavette, ecc.
- biancheria da bagno: asciugamani, accappatoi, ecc.
- biancheria da corredo: biancheria intima (slip, canottiere, magliette intime, calze, ecc.) e indumenti degli utenti della RSSA (tute, camicie, gonne, vestiti, ecc.);
- piumoni, materassi e cuscini a richiesta. In tal caso il corrispettivo dovuto è quantificato sulla base del prezzo offerto al chilogrammo per la biancheria piana.

Il servizio deve essere svolto secondo le migliori regole dell'arte, considerate nelle sue singole componenti: la lavatura, la stiratura e, ove necessario, il rammendo dovranno essere effettuati con ogni cura, in modo che la biancheria venga consegnata pulita, asciugata, stirata e quindi in perfetto stato d'uso.

L'aggiudicazione avverrà complessivamente e non per singolo servizio. Pertanto per essere ammessa a partecipare alla gara la Ditta dovrà presentare tassativamente tutta la documentazione elencata negli atti di gara e dovrà formulare offerta per i servizi richiesti, **a pena di esclusione**.

ART. 2 DURATA DELL'APPALTO

L'appalto avrà la durata di anni 1 (uno) decorrente della data di effettivo inizio del servizio, indipendentemente dalla data di stipula del contratto. Scaduto tale termine, la Ditta appaltatrice si impegna a proseguire il servizio di lavanderia, alle condizioni vigenti, per il periodo strettamente necessario per la definizione di un nuovo affidamento.

ART. 3

QUANTITA' PRESUNTA DI CAPI DA TRATTARE

L'offerta per tale servizio dovrà essere formulata indicando, per le operazioni richieste, il costo per Kg. di biancheria/indumenti dal lavare, stirare e rammendare.

Articoli da lavare, stirare e presunti quantitativi annui:

Capi bianchi (lenzuola, salva materasso, bavette, biancheria intima utenti ecc.) e capi colorati (tovagliato, coprimacchie, ecc.)	quantità annua Kg.	7.000
Vestiario ospiti RSSA	quantità annua Kg.	2.000

I predetti quantitativi sono presunti e sono pertanto suscettibili di variazioni in relazione alle effettive esigenze della Residenza Protetta.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i., il quantitativo dei capi da lavare potrà variare in corso di contratto fino alla concorrenza di 1/5 (20%), senza che l'appaltatore possa in alcun modo sottrarsi all'obbligo di esecuzione del servizio.

I capi da lavare verranno pesati e identificati all'atto della consegna su appositi bollettari forniti dalla Ditta aggiudicataria. Gli stessi saranno successivamente controllati al momento della restituzione.

ART. 4

VALORE DELL'APPALTO E REVISIONE PREZZI

Il valore presunto del servizio per l'intero periodo di durata è stimato in € 12.500,00.

I prezzi risultanti dall'offerta economica rimarranno fissi ed invariabili per tutto il periodo del contratto.

ART. 5

MODALITA' DI AFFIDAMENTO

L'Affidamento del servizio avverrà con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base d'asta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 36, comma 2 lettera a), del Decreto Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Non verranno ammesse offerte in aumento.

Si procederà all'aggiudicazione del presente appalto anche in presenza di una sola offerta pervenuta, purché ritenuta congrua.

ART. 6

SOPRALLUOGO

La Ditta a pena di esclusione dalla gara, dovrà effettuare, prima della presentazione dell'offerta, a proprie spese, il sopralluogo presso i locali di deposito della biancheria della RSSA, previo appuntamento telefonico (Responsabile del procedimento tel. n. 080/4909183)

ART. 7

MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

La Ditta aggiudicataria assume completa responsabilità per l'esecuzione del servizio, che deve essere eseguito a regola d'arte, affinché alla fine del processo gli articoli risultino perfettamente lavati, asciugati, stirati, piegati e confezionati.

Tutto il ciclo di lavorazione dovrà essere eseguito nel rispetto delle leggi vigenti in materia, con la consegna di capi perfettamente lavati, asciugati, disinfettati, sanificati, rammendati e completi di eventuali bottoni, ben stirati ed ammorbiditi, senza grinze che possano favorire piaghe da decubito, piegati ed impacchettati, per gruppi omogenei.

Il processo di lavaggio deve garantire:

- l'eliminazione di qualsiasi tipo di sporco, macchia o ombreggiatura. La biancheria macchiata da materiale organico e da prodotti medicamentosi deve essere lavata sino alla completa rimozione delle macchie;
- un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotti di lavaggio che possano essere responsabili di allergie od irritazioni;
- una chiara reazione neutra o leggermente acida al tornasole;
- l'eliminazione degli odori ed assicurare un profumo pulito;
- un bianco perfetto (ai capi non colorati) e un colore vivo (a quelli colorati).

L'asciugatura non deve lasciare un tasso di umidità residuo superiore al 4%, poiché l'umidità può essere causa di contaminazione rapida e di produzione di cattivi odori.

Il confezionamento dovrà essere effettuato con film termoretrato, al fine di garantire la protezione durante le fasi della necessaria manipolazione ed in generale nei confronti dell'ambiente circostante.

ART. 8 MODALITA' DI RITIRO E CONSEGNA CAPI DA TRATTARE

La Ditta appaltatrice, tramite proprio personale, dovrà provvedere al ritiro della biancheria sporca ed alla consegna della biancheria pulita presso appositi locali adibiti a tale uso presso la Residenza. Il servizio dovrà essere effettuato nei giorni di martedì, giovedì e sabato (giornate festive escluse) nella seguente fascia oraria: dalle ore 09,00 alle ore 10,30.

La riconsegna della biancheria dovrà avvenire nei giorni innanzi stabiliti.

Il ritiro potrà avvenire nella maniera tradizionale o mediante carrelli. La consegna dovrà avvenire con l'impiego di carrelli che la Ditta metterà a disposizione in numero sufficiente e adeguato, idonei ed igienicamente conformi.

I carrelli con la biancheria pulita saranno consegnati nell'apposito locale esistente nella Residenza; una volta svuotati saranno utilizzati per il carico ed il ritiro della biancheria sporca.

La Ditta dovrà, prima del riutilizzo dei carrelli per il trasporto della biancheria pulita, provvedere ad una adeguata disinfezione degli stessi.

La consegna dei vari capi lavati e stirati dovrà essere effettuata in confezioni standard per facilitare le operazioni di controllo e distribuzione.

La biancheria sporca sarà inserita negli appositi sacchi plastificati, forniti dalla ditta aggiudicataria, a cura del personale in servizio presso la RSSA, e fatta confluire presso i punti di raccolta, ove i sacchi saranno caricati negli appositi carrelli dal personale della ditta appaltatrice.

Le modalità di differenziazione della raccolta ed i colori corrispondenti saranno oggetto di specifico accordo, prima dell'avvio del servizio.

La biancheria pulita verrà consegnata direttamente dal personale della ditta appaltatrice a un delegato dell'Ente.

All'atto del ritiro della biancheria sporca e della consegna della biancheria pulita deve essere redatta, previa pesatura, apposita bolletta.

ART. 9 DOVERI DEL PERSONALE DELLA DITTA AGGIUCATARIA

Il personale della Ditta, che si trovi ad operare all'interno dell'Azienda, presterà la propria opera sotto esclusiva direzione dei responsabili della Ditta.

Esso dovrà comunque tenere all'interno della stessa un comportamento corretto, ritenendosi obbligato all'osservanza delle norme e disposizioni generali dell'Azienda.
In particolare dovrà mantenere la riservatezza su fatti e circostanze concernenti l'andamento dei servizi dell'Azienda e le situazioni personali e sanitarie degli ospiti di cui fosse venuto a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

ART. 10 ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

La ditta è obbligata ad osservare tutte le disposizioni di carattere organizzativo, regolamentare ed igienico che l'Azienda ritenga di dover impartire sulle modalità di esecuzione del servizio, oltre che tutte le norme vigenti in materia di antinfortunistica, di antincendio, di igiene pubblica o che venissero emanate durante il periodo di validità del contratto.

La ditta è altresì obbligata a vigilare affinché il proprio personale non interferisca con il lavoro del personale dell'ASP.

Compete all'appaltatore la fornitura di appositi bollettari per il ritiro e la consegna della biancheria a matrice a madre e a figlia, nonché il tipo e la quantità di biancheria conferita.

Detti bollettari dovranno essere compilati in ogni loro parte dal preposto al servizio di lavanderia all'atto del ritiro della biancheria e, parimenti dovranno essere sottoscritti in contraddittorio, dall'incaricato della ditta aggiudicataria che tratterà il modulo denominato figlia, al fine di controllare al momento della riconsegna dei capi trattati, l'esatta rispondenza di quanto precedentemente conferito.

Compete altresì all'appaltatore la fornitura dei sacchi plastificati di colore azzurro per contenere la biancheria sporca, con sistema di chiusura a laccio in cotone doppio, nella misura di circa 5 sacchi al giorno.

L'appaltatore si farà carico di sostituire, a sue spese, la biancheria da corredo degli utenti della RSSA in caso di deterioramento degli stessi per lavaggio inappropriato.

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere per proprio conto agli approvvigionamenti di materiali di pulizia, dei detersivi e degli ulteriori altri prodotti e materiali che si ritengono utili e necessari allo svolgimento del servizio. Gli stessi dovranno essere di prima qualità, di marca rinomata e con tutte le caratteristiche specifiche previste dalle norme di legge in vigore.

La ditta aggiudicataria assume inoltre, l'onere del costo dei propri automezzi da adibire al trasporto della biancheria, della manutenzione degli stessi, del carburante necessario per il trasporto della biancheria e di quant'altro necessario per la gestione del servizio. Nel caso di guasto di uno o più dei suddetti automezzi il gestore dovrà comunque provvedere al trasporto con altri mezzi. In tal caso nessun onere economico potrà essere richiesto all'Azienda.

ART. 11 INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio per la sua stessa natura non può essere interrotto, In caso di guasti o di altra causa impeditiva, anche di forza maggiore, il servizio dovrà essere comunque svolto; a tal fine è necessario che venga rilasciata specifica dichiarazione in sede di gara con la quale la ditta concorrente si impegna ad eseguire, in ogni caso il servizio, indicando le modalità operative, per supplire al temporaneo fermo delle attrezzature, e ciò senza aggravio di spese per l'Azienda

ART. 12 GARANZIA PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE

La Ditta assicura e garantisce i servizi di cui al presente capitolato sempre ed in ogni caso, anche in presenza di agitazioni sindacali, vertenze aziendali, scioperi di fornitori o trasportatori, etc. Trattandosi di appalto di pubblica utilità e di servizi essenziali, la mancata prestazione dei servizi, dovuta a qualunque motivo, che comporti per l'ASP l'obbligo di provvedervi a propria cura, comporterà l'addebito alla Ditta delle spese a tale scopo sostenute dall'ASP con una maggiorazione, a titolo di penalità del 30 %.

Le somme addebitate verranno trattenute all'atto della liquidazione della successiva fattura.

Si intendono, come qui letteralmente trascritte, le garanzie di ordine penale stabilite dagli art. 355 e 356 del Codice Penale per le forniture alle Pubbliche Amministrazioni.

È fatto obbligo alla Ditta di assumere direttamente a proprio carico ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro con speciale riferimento al D.Lgs 09.04.2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", pubblicato nella G.U. 30 aprile 2008, n. 101, S.O. - ed in particolare quelle derivanti dall'art.26 rubricato "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione".

Non ci sono costi per i rischi di interferenza.

ART. 13 OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI NORMATIVE

La ditta aggiudicataria si obbliga ad effettuare nei confronti dei lavoratori dipendenti (e - se Cooperativa - nei confronti dei soci) condizioni normative e salariali non inferiori a quanto previsto dal C.C.N.L. di categoria. Si obbliga, altresì, ad applicare nuove condizioni normative che risultassero da successive modificazioni ed integrazioni ai suddetti contratti di lavoro e ciò per tutta la durata del servizio di cui al presente capitolato.

Inoltre, tutti i dipendenti della Ditta appaltatrice utilizzati dal servizio dovranno essere sottoposti ad assicurazione di legge previdenziale ed antinfortunistiche. Gli stessi dipendenti dovranno essere sottoposti a tutti gli accertamenti di carattere sanitario previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento e su richiesta dell'Amministrazione, le ricevute dei pagamenti assicurativi e previdenziali e qualsiasi altra certificazione relativa. Nel caso di inosservanza a tali obblighi, l'Azienda provvederà a segnalare la situazione al competente ispettorato del Lavoro.

ART. 14 VIGILANZA E CONTROLLI

L'ASP si riserva la facoltà di vigilare e controllare in ogni momento l'attività della Ditta onde accertare il rispetto di tutte le norme del presente Capitolato con riferimento all'igiene ed alla conformità delle prestazioni all'offerta prodotta.

La vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio verrà esercitata dalla direttrice - area socio-assistenziale della RSSA o altro dipendente delegato dall'Ente.

L'Azienda, infine, si riserva di fare eseguire dagli Organi competenti, a spese della Ditta ed in ogni momento, analisi e controlli su campioni di biancheria per accertarne la corrispondenza alle vigenti disposizioni ed alle prescrizioni del contratto.

ART. 15 VERIFICA QUALITATIVA E QUANTITATIVA

La direttrice - area socio-assistenziale dell'ASP, o altra persona delegata dall'Azienda, sono arbitri esclusivi sull'accettabilità o meno dei capi lavati, asciugati e stirati. Quelli non risultanti in perfetto

stato d'uso verranno restituiti alla Ditta, la quale provvederà a sottoporli a nuovo trattamento di lavaggio e stiratura, senza diritto a nessun compenso e comunque nei tempi previsti.
La verifica qualitativa avverrà all'atto dell'utilizzo.
La verifica quantitativa verrà effettuata al momento della consegna e la Ditta potrà far presenziare il proprio personale.

ART. 16

MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'ammontare della spesa relativa alle prestazioni di cui al presente capitolato è finanziata con i fondi propri dell'Ente ed è iscritta nelle spese di Bilancio.

All'assuntrice del servizio questo Ente riconosce il corrispettivo, derivante dagli atti di gara, in rapporto alla quantità effettiva di biancheria trattata, espressamente suddivisa per tipologia.

Il pagamento delle prestazioni sarà effettuato dall'Azienda, senza l'adozione di ulteriore determinazione, previa acquisizione del DURC, a presentazione di fattura, *visata* dalla direttrice area socio-assistenziale della Residenza Protetta per avvenuta esecuzione del servizio secondo le norme contrattuali.

Con detto corrispettivo l'aggiudicatario si intende compensato di ogni suo avere o pretesa per il servizio richiesto ed effettuato, senza che i dipendenti della stessa possano avanzare future azioni di rivalsa giuridico-economica nei confronti della stazione appaltante.

Per tutta la durata contrattuale, il corrispettivo indicato in sede di gara, da intendersi onnicomprensivo di tutti gli adempimenti inerenti ai servizi affidati all'appaltatore, resta fisso ed immodificabile.

Il pagamento del corrispettivo delle prestazioni oggetto dell'appalto, previa verifica dell'esatto adempimento dell'obbligo contrattuale, verrà effettuato, entro 60 giorni dalla data di protocollazione delle fatture fiscali.

ART. 17

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – SUBAPPALTO - ESCLUSIONE

Il contratto d'appalto non è cedibile da parte della Ditta, in alcun caso e titolo, in tutto o in parte.

Nel caso la cessione avesse comunque luogo essa resterà priva di effetto alcuno per l'ASP e costituirà comunque causa di risoluzione, con addebito alla Ditta aggiudicataria delle maggiori spese eventualmente derivanti dall'assegnazione ad altri del servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

E' vietata ogni forma di subappalto del servizio oggetto del presente capitolato.

E' altresì vietato cedere in tutto o in parte, senza l'espressa autorizzazione preventiva dell'Azienda, i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto.

ART.18

GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della gestione, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla ricezione di comunicazione di aggiudicazione i soggetti aggiudicatari dovranno costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo presumibile del servizio riferito all'intero contratto (1 anno). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. L'aggiudicatario è tenuto in ogni momento, su richiesta dell'Ente, ad integrare la garanzia qualora questa, durante il rapporto contrattuale, sia stata in tutto o in parte utilizzata dall'Ente a titolo di

rimborso o di risarcimento danni per qualsivoglia inosservanza degli obblighi contrattuali ovvero sia insufficiente a seguito delle variazioni apportate ai servizi.

La garanzia si intende costituita a copertura degli oneri per mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall'appalto, nonché del rimborso delle somme pagate a qualsiasi titolo dall'Ente per conto dell'aggiudicatario inadempiente, salvo l'espletamento di ogni altra azione per maggiori danni, nel caso che l'Ente lo ritenga necessario, a tutela dei propri interessi.

La garanzia sarà svincolata dopo la cessazione dell'appalto, sempreché siano stati tacitati tutti i diritti dell'Ente e definite tutte le eventuali controversie, sia amministrative che giudiziarie insorte, ed inoltre sia stato effettuato dall'aggiudicatario l'integrale pagamento di quanto eventualmente dallo stesso dovuto all'Ente a qualsiasi titolo.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

ART. 19 PENALI E CLAUSOLE RISOLUTIVE

Gli obblighi previsti dal presente capitolato speciale e negli atti di gara sono tutti essenziali per specifica volontà delle parti. Le eventuali inadempienze della Ditta aggiudicataria consentiranno all'Ente:

- di applicare, nel caso di irregolarità e di ritardo rispetto ai giorni stabiliti per le fasi di ritiro/consegna dei capi, la penale pari al costo, per Kg. riferito alla quantità ed alla tipologia di biancheria non ritirata o non consegnata nei termini;
- di procedere alla **risoluzione del rapporto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C. con danni e spese a carico della Ditta inadempiente, nei seguenti casi:**
 - a. interruzione del servizio superiore ad un giorno, se non giustificata da cause di forza maggiore;
 - b. inosservanza dell'obbligo previsto nel caso di interruzione del servizio per fermo attrezzature, di cui all'art. 11 del presente capitolato.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, la cauzione verrà incamerata quale penale, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni.

ART. 20 RECESSO DAL CONTRATTO

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip e/o Empulia che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta alla revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Ai sensi della Legge Regionale 1 Agosto 2014, n. 37, il recesso, in caso di convenzioni o accordi quadro stipulati dal soggetto Aggregatore regionale, potrà avvenire in qualsiasi tempo del contratto, previa formale comunicazioni all'appaltatore con preavviso non inferiore a gg. 15 (quindici) e fermo restando il pagamento delle prestazioni già eseguite.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Non si fa luogo al recesso ove l'appaltatore acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo alle condizioni previste dalle convenzioni o dagli accordi quadro in vigore.

ART. 21 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, 136 e s.m.i..

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13.08.2010, 136 e s.m.i..

Il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente fornitura, costituisce ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 causa di risoluzione del contratto.

ART. 22 SPESE CONTRATTUALI

Il contratto con la Ditta affidataria deve intendersi perfezionato conformemente alle previsioni di cui all'art. 32 comma 14 del codice dei contratti pubblici, mediante scambio di corrispondenza commerciale senza oneri aggiuntivi.

ART. 23 TUTELA DELLA PRIVACY

È fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell'A.S.P.

In particolare la ditta aggiudicataria deve:

- mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazione e altro materiale;
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

L'A.S.P.:

- ai sensi del T.U. 196/2003, dichiara che i dati raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono stati richiesti;
- ai sensi della citata normativa autorizza l'utilizzo ed il trattamento dei dati esclusivamente ai fini dell'espletamento del presente servizio. Non è pertanto necessario che la ditta aggiudicataria richieda il consenso al trattamento dei dati.

La ditta offerente:

- con la sottoscrizione del presente capitolato autorizza l'Azienda al trattamento dei propri dati personali ai sensi del T.U. 196/2003.

ART. 24 RINVIO E ALLEGATI

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale e negli atti di gara, si fa riferimento alle norme vigenti ed al Codice Civile in materia di contratti.

Data _____

Per conferma ed accettazione integrale
delle clausole contenute
La Ditta Partecipante


Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

I CONSIGLIERI

Prof. Nicola PAGANO *Nicola Pagano*
Sig. Luigi MARTULLI *Martulli Luigi*
Dott. Modesto PEDOTE *Pedote*
Sig.ra Maria Pia Teresa BIANCO *M. P. BIANCO*

IL SEGRETARIO
(Rag. Elisabetta Manghisi)

Elisabetta Manghisi



IL PRESIDENTE
(Dott. Massimo Licci)

Massimo Licci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario dell'ASP certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente per 10 (dieci) giorni consecutivi a partire dal _____ e che non risultano presentate contro la stessa opposizioni.

Castellana-Grotte, _____

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

[Signature]

IL SEGRETARIO

Ai sensi dell'art. 18, comma 6, della L.R. n. 15/2004, la presente deliberazione viene resa immediatamente esecutiva.